



**COMUNE DI GEMMANO**  
 47855 Provincia di Rimini

Sede: Piazza Roma n. 1 – Tel. (0541) 854060 – 854080 – Fax (0541) 854012 –  
 Partita I.V.A. n. 01188110405 – Codice Fiscale n. 82005670409

## *Deliberazione del Consiglio Comunale*

N. 13 del Reg.  Data 10.03.2003	<b>OGGETTO:</b> recepimento regolamento comunale per l'applicazione della tassa smaltimento rifiuti solidi urbani. Provvedimenti relativi.
---------------------------------------	--

L'anno DUEMILATRE, il giorno 10 (DIECI) del mese di MARZO, alle ore 20,45 nella solita sala delle adunanze del Comune suddetto.

Alla prima convocazione in seduta ordinaria, che è stata partecipata ai signori Consiglieri a norma di legge, risultano all'appello nominale:

N.	AMMINISTRATORI	CARICA	PRESENTI	ASSENTI
1	FERRI Cesare	Sindaco	1	
2	TIENFORTI Mauro	Consigliere maggioranza	2	
3	FERRI Luca	Consigliere maggioranza	3	
4	COLOMBARI Luciano	Consigliere maggioranza	4	
5	SERAFINI Stefano	Consigliere maggioranza	5	
6	TONINI Ulderico	Consigliere maggioranza		1
7	PICCI Daniele	Consigliere maggioranza	6	
8	BORTOLASO Marilena	Consigliere maggioranza	7	
9	MURATORI Nevio	Consigliere maggioranza	8	
10	LEURINI Liliana	Consigliere minoranza	9	
11	STACCOLI Marcello	Consigliere minoranza	10	
12	CECCAROLI Cleto	Consigliere minoranza	11	
13	CALTRAN Giovanni	Consigliere minoranza		2
<b>ASSEGNATI n. 13                      IN CARICA n. 13                      PRESENTI 11    ASSENTI 2</b>				

Fra gli assenti sono giustificati i Sigg. Consiglieri: Tonini.  
 Risultato che gli intervenuti sono in numero legale: 11

- Presiede il Sig. FERRI CESARE nella sua qualità di SINDACO.
- Partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza, curandone la verbalizzazione, il Segretario Comunale Sig.ra MASSARA Dott.ssa Giuseppina (art. 97 T.U. n. 267/2000).
- La seduta è PUBBLICA.
- Nominati scrutatori i Sigg.: Picci, Serafini e Staccoli.

Il Presidente dichiara aperta la discussione sull'argomento in oggetto regolarmente iscritto all'ordine del giorno, premettendo che sulla proposta della presente deliberazione:

- il Responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica;
- il Responsabile di Ragioneria, per quanto concerne la regolarità contabile;

ai sensi dell'art. 49 del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali n. 267/2000 hanno espresso parere **FAVOREVOLE.**

filippo\delicci\STAMPATO

## **DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE**

**N. 13 – Data 10.03.2003**

**OGGETTO: RECEPIMENTO REGOLAMENTO COMUNALE PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI. – PROVVEDIMENTI RELATIVI - .**

### **IL CONSIGLIO COMUNALE**

**PREMESSO:**

- che il Comune di Gemmano con precedente deliberazione, in data odierna, ha stabilito di reintegrare le funzioni ed i compiti concernenti il servizio di nettezza urbana e smaltimento rifiuti in genere, già trasferito all'Unione della Valconca dall'anno 1997;

- che tale reintegro, è stato determinato anche dalle disposizioni della L.R. n. 25/2000 che ha previsto la costituzione di una agenzia d'ambito territoriale competente per l'affidamento della gestione del servizio citato;

- che nell'ottobre 2000 l'agenzia d'ambito è stata istituita a livello provinciale e, pertanto, le competenze di cui il Comune ha disposto il reintegro verranno gestite, in via transitoria, sino a quando tale agenzia d'ambito sarà pienamente operativa;

VISTO l'art. 33 della Legge 23.12.1999, n. 448, che rinvia l'entrata in vigore della tariffa per la gestione dei rifiuti solidi urbani prevista dal Decreto Ronchi (art. 49 del D.Lgs. 22/97) che doveva sostituire dall'1.1.2000 (art. 1, c. 28 Legge 426/98) la tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani di cui al D.Lgs 507/93;

CONSIDERATO che per questo Comune l'entrata della già sopra richiamata tariffa, è differita al 1/1/2008, termine fissato per gli enti con popolazione inferiore a 5.000 abitanti;

VISTO il capo III del D.Lvo 15.11.1993, n. 507 e successive modifiche ed integrazioni, che disciplina la tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni;

RICHIAMATO l'art. 52 del D.Lgs. n. 446/1997, in ordine alla potestà regolamentare dei Comuni per la disciplina delle entrate tributarie;

PRESO ATTO che l'Unione della Valconca ha provveduto alla adozione del regolamento per la gestione della tassa in oggetto per il periodo in cui ha avuto le competenze amministrative del servizio;

RAVVISATA la necessità di dover provvedere al recepimento di tale regolamento, apportando le seguenti variazioni sostanziali:

**Applicazione dell'istituto dell'accertamento con adesione.**

VISTO il testo elaborato dall'Ufficio Tributi di questo comune e ritenuto lo stesso meritevole di approvazione;

VISTO il T.U.E.L. D.Lgs. n. 267/2000;

VISTO lo Statuto Comunale;

Con la seguente votazione:

Consiglieri assegnati n. 13

Votanti n. 11

Voti favorevoli n. 11

Consiglieri Presenti n. 11

Astenuti n. 0

Voti contrari n. 0

## **DELIBERA**

- 1) di approvare il regolamento per l'applicazione della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni, composto da n. 35 articoli che viene allegato al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale;
- 2) di dare atto che il presente regolamento così come approvato, abroga ogni qualsiasi altro precedente provvedimento adottato in merito;
- 3) di dare atto che il regolamento in parola entra in vigore dal 01/01/2003, così come previsto dal comma 8 dell'art. 27 della legge 448/2001;
- 4) di inviare copia del presente atto, ai sensi e per gli effetti del D.Lvo n. 507/1993, alla Direzione Centrale per la Fiscalità Locale del Ministero delle Finanze.-

Altresì, stante l'urgenza, con la seguente votazione:

Consiglieri assegnati n. 13

Votanti n. 11

Voti favorevoli n. 11

Consiglieri Presenti n. 11

Astenuti n. 0

Voti contrari n. 0

## **DELIBERA**

Di rendere il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134, c.3, del T.U.E.L. n.267/2000.-

Allegati: Regolamento

Pareri art.49, comma 1 D.Lgs. n. 267/2000:

Parere in ordine alla Regolarità Tecnica: FAVOREVOLE

IL RESPONSABILE

Parere in ordine alla Regolarità Contabile: FAVOREVOLE

IL RESPONSABILE  
Istrutt. Dirett. Area Contabile  
(Angela Cevoli)

Approvato e sottoscritto:

IL SEGRETARIO COMUNALE

(MASSARA Dott. ssa Giuseppina)



IL PRESIDENTE

(Rag. FERLITTI Cesare)

E' copia conforme all'originale

Gemmano, li \_\_\_\_\_

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

### PUBBLICAZIONE

in data odierna, la presente pubblicazione viene:

- pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi (art. 124, co° 1, D.Lgs. n. 267/2000) n. Reg. 64  
 inviata al CO.RE.CO. per il controllo preventivo di legittimità (art. 126, co° 1 D.Lgs. n. 267/00) prot. n. \_\_\_\_\_  
 non soggetta al controllo.

Gemmano, li 21 MAR 2003



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

### EVENTUALI RICHIESTE DI CONTROLLO

La presente deliberazione è stata trasmessa al competente organo di controllo prot. n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_  
in quanto richiesto da 1/5 dei consiglieri, nei limiti delle illegittimità denunciate (Art. 127, comma 1° D.Lgs. n. 267/2000)

Gemmano, li \_\_\_\_\_

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

### RICHIESTE DI CHIARIMENTI

l'organo di controllo ha chiesto chiarimenti con atto prot. n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_  
Si forniscono i chiesti chiarimenti:

- con nota prot. n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_  
 con delibera C.C. n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_

Gemmano, li \_\_\_\_\_

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

### ESECUTIVITA'

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio, ATTESTA, che la presente deliberazione:

- E' stata pubblicata mediante affissione all'albo pretorio comunale per quindici giorni consecutivi, senza reclami.  
 E' stata trasmessa al CO.RE.CO. Prot. n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ ai sensi del D.Lgs. n. 267/2000:  
 ai sensi art.126, comma 1°, D.Lgs. n. 267/2000.  
 su iniziativa di 1/5 dei consiglieri (art. 127, comma 1 e 2, D.Lgs. 267/2000).  
 non è soggetta al controllo preventivo di legittimità da parte del CO.RE.CO.  
 E' divenuta esecutiva:  perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, 4° comma D.Lgs. n. 267/00).  
 decorsi dieci giorni dalla pubblicazione (art. 134, 4° comma D.Lgs. n. 267/2000).  
 essendo stata controllata senza rilievi dal CO.RE.CO. con atto prot. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ (art. 134, comma 1° del D.Lgs. n. 267/2000)  
 non avendo il CO.RE.CO. adottato un provvedimento di annullamento nei termini di legge (art. 134, 1° comma del D.Lgs. n. 267/2000).

Dalla Residenza Comunale, li \_\_\_\_\_

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

E' Copia Conforme all'originale da servire per uso amministrativo.

Dalla Residenza Comunale, li \_\_\_\_\_

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

COMUNE DI GEMMANO



# Comune di Gemmano

Provincia di Rimini

C.F. 82005670409 P.IVA 01188110405

PIAZZA ROMA N. 1 - 47855 GEMMANO (RN) - e-mail: [aefgemm@tin.it](mailto:aefgemm@tin.it)



0541-85.40.60 / 85.40.80



0541-85.40.12

---

*Area Economico-Finanziaria*  
*Ufficio Tributi*  
*Servizio Tassa R.S.U.*

## **REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI INTERNI**

---

# REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI INTERNI

## SOMMARIO

### CAPO I - NORME GENERALI

- Art. 1 Istituzione della tassa annuale  
Art. 2 Oggetto e campo di applicazione  
Art. 3 Servizio di smaltimento dei rifiuti urbani  
Art. 4 Limiti territoriali di applicazione della tassa  
Art. 5 Presupposti, soggetti passivi e soggetti responsabili della tassa  
Art. 6 Gettito complessivo della tassa annuale  
Art. 7 Natura della tassa, tariffe e parametri di commisurazione

### CAPO II - TARIFFAZIONE, CRITERI E MODALITA' DI APPLICAZIONE

- Art. 8 Criteri di determinazione delle tariffe unitarie e relativi meccanismi di quantificazione  
Art. 9 Modalità di determina dei coefficienti di produttività specifica  
Art. 10 Modalità di ridefinizioni delle classi di contribuenza  
Art. 11 Quantificazione delle tariffe unitarie delle classi di contribuenza  
Art. 12 Modalità di applicazione della tassa  
Art. 13 Criteri per le riduzioni e per le agevolazioni  
Art. 14 Classi di contribuenza  
Art. 15 Tassabilità e non tassabilità di locali ed aree  
Art. 16 Locali ed aree tassabili con superficie ridotta  
Art. 17 Casi di riduzione delle tariffe unitarie  
Art. 18 Casi di riduzione per conferimento di rifiuti differenziati al centro ambiente  
Art. 19 Agevolazioni speciali  
Art. 20 Riduzioni tariffarie per attività produttive, commerciali e di servizi  
Art. 21 Disciplina della tassa giornaliera di smaltimento

### CAPO III - DENUNCE E ABBUONI

- Art. 22 Denunce di occupazione o detenzione, di variazione e di cessazione

### CAPO IV - GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL TRIBUTO

- Art. 23 Accertamento, riscossione e contenzioso  
Art. 24 Mezzi di controllo  
Art. 25 Sanzioni  
Art. 26 Accertamento con adesione  
Art. 27 Procedimento per l'accertamento con adesione ad iniziativa dell'ufficio  
Art. 28 Procedimento per l'accertamento con adesione ad iniziativa del contribuente  
Art. 29 Procedura per l'accertamento con adesione  
Art. 30 Atto di accertamento con adesione  
Art. 31 Adempimenti successivi  
Art. 32 Perfezionamento della definizione  
Art. 33 Funzionario responsabile

### CAPO V - NORME TRANSITORIE E FINALI

- Art. 34 Rinvio ad altre disposizioni  
Art. 35 Disposizioni finali e transitorie.

## CAPO I

### NORME GENERALI

#### ART. 1

#### ISTITUZIONE DELLA TASSA ANNUALE

1. Per i servizi relativi alla gestione dei rifiuti urbani interni e dei rifiuti speciali assimilati ai rifiuti urbani svolti in regime di privativa nell'ambito del territorio del Comune di Gemmano, è istituita apposita tassa annuale in base a tariffa denominata "Tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni" disciplinata dal D.Lgs. 15 Novembre 1993 n. 507 e successive modifiche ed integrazioni e secondo le disposizioni del presente Regolamento.

#### ART. 2

#### OGGETTO E CAMPO DI APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO

1. Il presente Regolamento integra la disciplina legislativa della tassa secondo i criteri fissati dalla legge dettando le disposizioni per l'applicazione del tributo ed in particolare:
  - a. la definizione dei criteri e dei meccanismi di determinazione delle relative tariffe e delle modalità di applicazione del tributo;
  - b. la classificazione delle categorie e delle eventuali sotto categorie di locali con aree con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti tassabili con la medesima tariffa;
  - c. l'esercizio delle scelte lasciate alla discrezionalità dell'Ente impositore con particolare riferimento alla graduazione delle tariffe ridotte per particolari condizioni di uso ed alla individuazione delle fattispecie agevolative.

#### ART. 3

#### SERVIZIO SI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI

1. Il servizio di smaltimento dei rifiuti urbani è disciplinato dall'apposito Regolamento adottato ai sensi del D.Lgs. 5 Febbraio 1997 n. 22, in conformità all'art. 59 del D.Lgs. 507/93. Ad esso si fa riferimento per tutti gli aspetti che rilevano ai fini dell'applicazione della tassa.

#### ART. 4

#### LIMITI TERRITORIALI DI APPLICAZIONE DELLA TASSA

1. L'applicazione della tassa è limitata alle zone del territorio del Comune di Gemmano (centri abitati, frazioni, nuclei abitati, centri commerciali e produttivi) ed agli insediamenti sparsi attualmente serviti, nonché agli altri a cui è esteso il regime di privativa dello smaltimento dei rifiuti solidi urbani ed equiparati, individuati dal regolamento del servizio di nettezza urbana.
2. Nelle altre zone ove non è effettuata la raccolta dei rifiuti urbani interni in regime di privativa, la tassa è dovuta nella misura ridotta stabilita dal successivo art. 8 comma 3° e nei limiti di cui all'art. 59 comma 2° ultimo periodo del D.Lgs. 507/93.

## ART. 5

### PRESUPPOSTI, SOGGETTI PASSIVI E SOGGETTI RESPONSABILI DELLA TASSA

1. L'individuazione dei presupposti che determinano l'applicazione della tassa così come quella dei soggetti passivi e dei soggetti responsabili della tassa stessa è effettuata dalla legge cui si fa quindi rinvio.
2. Per i locali di uso abitativo, affittati con mobilio la tassa è dovuta dal proprietario o detentore dei locali o dal gestore dell'attività di affittacamere, quando trattasi di affitto saltuario od occasionale o comunque per un periodo inferiore all'anno.
3. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione, qualora una parte della superficie sia utilizzata per lo svolgimento di una attività economica o professionale, in relazione alla superficie a tal fine utilizzata, si applica la tariffa vigente per l'attività stessa.

## ART. 6

### GETTITO COMPLESSIVO DELLA TASSA ANNUALE

1. La tariffa della tassa è determinata, con atto della Giunta del Comune di Gemmano, in modo da ottenere un gettito globale annuo tendente a raggiungere il pareggio con il costo di esercizio del servizio del servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni, determinato secondo i criteri stabiliti dall'art 61 del D.Lgs. 507/93.
2. Il gettito complessivo non può superare il costo di esercizio, né essere inferiore al 50% del costo medesimo, ovvero al 70% in presenza di condizioni di squilibrio di cui all'art. 45 comma 2° lett. b del Decreto Legislativo 30.12.1992 n. 504; al 100% in presenza di dissesto dichiarato, sino ai dieci anni successivi alla data di approvazione ministeriale al piano di risanamento finanziario.
3. Dal costo complessivo del servizio viene dedotto un importo pari al 5% a titolo di costo dello spazzamento dei rifiuti solidi urbani, al fine di stabilire il costo di esercizio. L'eventuale eccedenza di gettito derivante dalla predetta deduzione è computata in diminuzione del tributo iscritto a ruolo per l'anno successivo.

## ART. 7

### NATURA DELLA TASSA, TARIFFE E PARAMETRI DI COMMISURAZIONE

1. La tassa viene commisurata alla superficie dei locali e delle aree in cui si producono rifiuti solidi urbani e speciali assimilati ai rifiuti urbani, in base a tariffe determinate secondo le modalità fissate ai successivi artt. 8, 9, 10 e 11.
2. Le tariffe unitarie sono applicate in ragione di metro quadrato di superficie dei locali e delle aree tassabili.
3. La superficie tassabile è misurata, per i locali, sul filo interno dei muri, mentre per le aree è misurata sul perimetro delle aree stesse al netto delle eventuali costruzioni che vi insistono. Nel calcolare il totale, le frazioni di metro quadrato fino a 0,50 vanno trascurate e quelle superiori vanno arrotondate a un metro quadrato.
4. Al fine dell'individuazione delle aree di pertinenza degli edifici si fa riferimento alle superfici recintate pertinenti all'edificio o al mappale asservito all'edificio in base alle planimetrie catastali.

## CAPO II

### TARIFFAZIONE, CRITERI E MODALITA' DI APPLICAZIONE

#### ART. 8

#### CRITERI DI DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE UNITARIE E RELATIVI MECCANISMI DI QUANTIFICAZIONE

1. Ai fini della determinazione delle tariffe unitarie da applicare ai locali ed alle aree in cui si svolgono le attività assoggettate alla tassa di cui al presente Regolamento, sono definite le seguenti grandezze:

**A - Coefficiente di produttività specifica -**

Per coefficiente di produttività specifica si intende la produzione media di rifiuti urbani e/o speciali assimilati, espressa in Kg./mq. Anno, propria delle attività e/o gruppi di attività omogenee sotto il profilo delle caratteristiche quali-quantitative dei rifiuti prodotti.

I coefficienti di produttività specifica rappresentano gli indicatori della potenzialità di produzione dei rifiuti propri delle diverse attività svolte nei locali e/o aree tassabili.

**B - Coefficiente medio di produttività specifica -**

Per coefficiente medio di produttività specifica si intende il rapporto tra il quantitativo di rifiuti urbani e speciali assimilati ai rifiuti urbani annualmente consegnati al pubblico servizio di raccolta e il totale delle superfici dei locali iscritti nei ruoli della tassa.

**C - Indice di produttività specifica -**

Per indice di produttività specifica proprio delle attività e/o gruppi di attività omogenee sotto il profilo delle caratteristiche quali-quantitative dei rifiuti prodotti, si intende il rapporto tra il relativo coefficiente di produttività specifica e il coefficiente medio di produttività specifica.

**D - Costo convenzionale del servizio relativo allo smaltimento dei rifiuti urbani interni e dei rifiuti speciali assimilati ai rifiuti urbani -**

Per costo convenzionale ( **C** ) del servizio si intende il prodotto tra il costo di esercizio e il numero, compreso tra 0,5 e 1, che esprime il grado di copertura del costo del servizio stabilito dal Consiglio Comunale all'atto dell'approvazione delle tariffe da far valere per l'anno successivo. Il costo convenzionale del servizio è pari al gettito previsto della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni.

**E - Tariffa media convenzionale -**

Per tariffa media convenzionale ( **TM** ) si intende il rapporto tra il costo convenzionale del servizio e la superficie totale ( **ST** ) dei locali iscritti nei ruoli della tassa, secondo la formula:

$$TM = \frac{C}{ST}$$

**F - Coefficiente di qualità -**

Per coefficiente di qualità si intende un coefficiente moltiplicatore ( **K** ) rappresentato da un numero puro compreso tra 0,8 e 1,2 da introdurre nella formula per la determinazione della tariffa unitaria di ciascuna classe di contribuenza, al fine di tenere conto, oltre che dei

coefficienti di produzione quantitativa, anche delle prevalenti caratteristiche qualitative dei rifiuti ( peso specifico, potere calorifico, tenore di frazione organica, pezzatura media ecc.) derivante dalle attività raggruppate nelle diverse classi di contribuenza, significative ai fini dell'incidenza sui costi di smaltimento.

2. Nell'assegnazione del valore attribuito, per ciascuna classe, al coefficiente K, si tiene conto del maggiore o minore grado di onerosità, rispetto ai valori medi, per l'attuazione del ciclo di smaltimento, (nelle sue fasi di raccolta, trasporto e smaltimento definitivo), del rifiuto derivante dalla classe considerata, in funzione delle rispettive caratteristiche qualitative prevalenti.

#### ART. 9

##### MODALITA' DI DETERMINA DEI COEFFICIENTI DI PRODUTTIVITA' SPECIFICA

1. I coefficienti di produttività specifica delle attività assoggettate alla tassa saranno determinati per ogni tipo di utilizzazione, in base ai dati di produzione o di consumo rilevati:
  - in modo diretto, mediante raccolta in uno o più periodi dell'anno;
  - in modo indiretto, mediante utilizzo di altri elementi disponibili o dati statistici di organi nazionali, regionali, di altri enti locali o di altri enti ed istituti pubblici di ricerca.

#### ART. 10

##### MODALITA' DI Ridefinizione delle classi di contribuenza

1. La formazione delle categorie ed eventuali sottocategorie di locali ed aree tassabili con la medesima misura tariffaria interviene aggregando in classi di contribuenza le attività caratterizzate da simili coefficienti di produttività specifica, tenuto conto delle caratteristiche qualitative e merceologiche del rifiuto.
2. Per l'attribuzione delle diverse classi di contribuenza di attività non specificatamente analizzate si applicano criteri di analogia.
3. Ciascuna delle classi di contribuenza così individuate, è caratterizzata:
  - a- da un proprio valore del coefficiente di produttività specifica (QN), costituito dalla media ponderale, riferita all'incidenza delle relative superfici sulla superficie totale iscritta nei ruoli della tassa per la classe in questione, dei coefficienti di produttività specifica delle attività raggruppate nella classe medesima;
  - b- da un proprio valore dell'indice di produttività specifica (IN), dato dal rapporto tra coefficiente di produttività specifica (QN) e coefficiente medio di produttività specifica (QM);
  - c- da un proprio valore (KN) del coefficiente di qualità K.

#### ART. 11

##### QUANTIFICAZIONE DELLE TARIFFE UNITARIE DELLE CLASSI DI CONTRIBUENZA

1. Fatte salve le agevolazioni di cui al presente Regolamento, le tariffe unitarie, espresse in €/mq., per ciascuna delle classi individuate vengono determinate con la seguente formula:

$$TN = KN \cdot IN \cdot TM$$

2. Ai fini dell'annuale revisione delle tariffe unitarie, si procede nei seguenti termini:

- a - rideterminazione annuale della tariffa media **TN**, sulla base dei dati relativi ai preventivi di costo e delle superfici iscritte nei ruoli della tassa;
  - b - ridefinizione periodica, con frequenza almeno quadriennale, dei coefficienti ed indici quantitativi di produttività specifica, da attuarsi in seguito alla disponibilità dei nuovi elementi conoscitivi acquisiti secondo le modalità di cui all'art. 10 del presente Regolamento con eventuale conseguente ricomposizione e riaggregazione delle classi e/o sottoclassi di contribuenza;
  - c - revisione occasionale dei coefficienti di qualità, sia relativamente all'intervallo tra i valori minimi e massimi, sia relativamente ai valori attribuiti a ciascuna classe, da effettuarsi quando si introducano innovazioni nei sistemi di raccolta, trasporto e/o smaltimento definitivo, ovvero a seguito ad approfondimenti delle analisi eseguite in sede di impianto del meccanismo tariffario, che evidenzino la documentabile opportunità di modifiche a tali coefficienti.
3. E' consentito l'aggiornamento delle tariffe mediante attribuzione di aliquote omogenee di incremento o decremento percentuale, solo nell'ipotesi di sostanziale invarianza dei parametri che concorrono alla quantificazione delle tariffe e dei relativi rapporti.

## ART. 12 MODALITA' DI APPLICAZIONE DELLA TASSA

1. La tassa è dovuta per l'occupazione o la detenzione di locali ed aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, esistenti nel territorio del Comune Gemmano il cui servizio è reso nei modi previsti dal presente Regolamento e dal regolamento dei servizi di smaltimento dei rifiuti.
2. Previa formale e motivata diffida dell'utente al Gestore del servizio di nettezza urbana ed ai competenti uffici del Comune di Gemmano attestante situazione di carenza o di grave irregolarità nell'erogazione del servizio tali da provocare situazioni di danno e pericolo a persone e all'ambiente, ove non si provveda entro congruo termine a regolarizzare il servizio o ad argomentare l'insussistenza dei motivi di diffida, il tributo è ridotto al 40% per i casi in cui l'utente provvede a proprie spese alla normalizzazione delle situazioni di carenza o di grave irregolarità di cui sopra. La riduzione di cui al presente comma, qualora dovuta, è computata in relazione ai bimestri solari di irregolare servizio.
3. Nelle zone di cui all'art. 4 comma 2° nelle quali non viene effettuata la raccolta in regime di privativa, gli occupanti ed i detentori degli insediamenti sono tenuti a conferire i rifiuti urbani ed equiparati nei contenitori ad essi più vicini, ed a conferire la tassa in misura ridotta al 70%, purchè il punto più vicino di raccolta, rientrante nelle zone perimetrate e di fatto servite, dall'insediamento stesso non disti di una misura inferiore a Km. 0,5.

## ART. 13 CRITERI PER LE RIDUZIONI E PER LE AGEVOLAZIONI

1. Riduzioni tariffarie - Sono determinate in relazione ai seguenti criteri:
  - a- alla minore produzione di rifiuti connessa al ridotto numero degli occupanti di locali nel caso di famiglie mononucleari;
  - b- all'uso limitato del servizio da parte degli agricoltori per la parte abitativa delle costruzioni rurali;
  - c- all'uso stagionale e/o temporaneo da parte di chi detiene abitazioni secondarie o di chi risiede all'estero;
  - d- del diverso impatto sul costo di organizzazione e di gestione del servizio di smaltimento dei rifiuti connesso all'evolversi dell'incidenza di tali situazioni;

- e- alla detenzione di locali, diversi dalle abitazioni ed aree scoperte adibite ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente, risultante da licenza o autorizzazione rilasciata dai competenti organi per l'esercizio dell'attività.

2. 2. Criteri per le agevolazioni. Nell'applicazione delle agevolazioni si fa riferimento:

- a. motivi di solidarietà nei confronti delle famiglie che versano in condizioni di grave disagio sociale ed economico;
- b. riconoscimento del particolare valore sociale o storico - culturale nei confronti di associazioni o enti che dispongono di risorse limitate in rapporto all'attività di interesse collettivo istituzionalmente svolta.

3. 3. Criteri per le esclusioni. Sono quelli stabiliti a norma delle leggi vigenti e del presente Regolamento.

ART. 14  
CLASSI DI CONTRIBUENZA

1. Fino all'adozione della nuova classificazione delle categorie dei locali ed aree, ai sensi dell'art 65 del D.Lgs. n.507/93, con omogenea potenzialità di produzione dei rifiuti, da deliberarsi nei termini temporali stabiliti dall'art. 79 comma 2° del citato decreto come integrato dalle successive disposizioni in materia si applicano le sottoindicate classi, esse pure peraltro determinate con riferimento a principi di omogenea produttività di rifiuti.

**CATEGORIA DESCRIZIONE**

- |      |   |
|------|---|
| I    | Locali destinati ad uso abitazione;   |
| II   | Locali destinati ad uffici pubblici e privati, studi privati, banche, ambulatori, farmacie e simili   |
| III  | Stabilimenti, opifici industriali, botteghe ad uso artigianale di produzione;   |
| IV   | Locali destinati a negozi, botteghe ad uso commerciale od artigianale di servizio, e simili;  |
| V    | Locali destinati ad esercizi pubblici, osterie, trattorie, caffè, ristoranti, bar e simili;   |
| VI   | Alberghi, pensioni, ostelli, affitta camere, sale convegno, cinema, teatri, case di cura, convitti e simili;  |
| VII  | Sedi di associazioni sportive, culturali, ricreative, sindacali, politiche e di associazioni aventi fini costituzionalmente protetti, scuole private e pubbliche; |
| VIII | Pubbliche rimesse, depositi di merci, sale mostre ed esposizioni e simili;  |
| IX   | Aree adibite a campeggi, distributori di carburante, stabilimenti balneari;   |
| X    | Altre aree scoperte ad uso privato ove possono prodursi rifiuti;  |

2. L'iscrizione a ruolo della categoria X è subordinata al controllo verifica da parte del Comune e/o di apposita denuncia da parte del contribuente.

ART. 15  
TASSABILITA' E NON TASSABILITA' DI LOCALI ED AREE

1. Sono assoggettati alla tassa i locali e le aree a qualsiasi uso adibiti, ad esclusione delle aree scoperte pertinenziali od accessorie di civili abitazioni e fatte salve le esclusioni di cui ai successivi punti:
  - a- sono escluse da tassazione le aree comuni del condominio di cui all'art. 1117 del codice civile che possano produrre rifiuti; resta ferma l'obbligazione di coloro che occupano o detengono parti comuni in via esclusiva;
  - b- sono escluse dalla tassazione le aree scoperte adibite a verde.
2. Non sono assoggettati alla tassa i seguenti locali ed aree che, per loro caratteristiche e destinazioni o per obiettive condizioni di non utilizzabilità nel corso dell'anno, non possono produrre rifiuti a norma dell'art. 62 del D.Lgs 15.11.1993 n. 507:
  - a- centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici, quali cabine elettriche, vani ascensori, locali di essiccazione e stagionatura (senza lavorazione), silos e simili ove non si ha, di regola, presenza umana;
  - b- la parte degli impianti sportivi riservata, di norma, ai soli praticanti, sia che detti impianti siano ubicate in aree scoperte che in locali;
  - c- unità immobiliari prive di mobili e suppellettili e/o di utenze (gas, acqua, corrente elettrica);
  - d- fabbricati danneggiati, non agibili, in ristrutturazione purchè tale circostanza sia confermata da idonea documentazione, fermo restando che il beneficio della non tassabilità è limitato al periodo di effettiva mancata occupazione dell'alloggio o dell'immobile;
  - e- locali e fabbricati di servizio dei fondi rustici;
  - f- ripostigli, legnaie, cantine soffitte e simili, limitatamente alla parte dei locali con altezza non superiore a metri 1,50;
  - g- porticati, chiostrì, passaggi coperti adibiti al transito ed alla deambulazione appartenenti a collegi, convitti, comunità civili e religiose;
  - h- edifici o loro parti adibite a culto nonché i locali strettamente connessi all'attività del culto (cori, cantorie, sacrestie, narteci e simili).
  - i- Edifici pubblici e privati adibiti a scuole di ogni ordine e grado e per attività scolastiche collaterali.
3. Per situazioni non contemplate nel precedente comma si utilizzano criteri di analogia.
4. Fermo restando quanto disposto dal successivo art. 16, nella determinazione della superficie tassabile non si tiene conto di quella parte di essa ove, per caratteristiche strutturali e per destinazione, si formino, di regola, rifiuti speciali non assimilati a rifiuti urbani, tossici o nocivi, allo smaltimento dei quali sono tenuti a provvedere a proprie spese i produttori stessi in base alle norme vigenti. La non tassabilità delle superfici ove si formano rifiuti speciali, tossici o nocivi viene accertata in esito alle procedure previste dalle norme e dal Regolamento dei servizi di smaltimento dei rifiuti.

ART. 16  
LOCALI ED AREE TASSABILI CON SUPERFICIE RIDOTTA

1. Ai fini della tassazione delle superfici in misura ridotta, i seguenti locali ed aree sono così calcolati:

a) In caso di contestuale produzione di rifiuti urbani e/o speciali assimilati a quelli urbani e di rifiuti speciali non assimilabili, tossici o nocivi, sono individuate le seguenti categorie di attività soggette a riduzione della superficie di applicazione del tributo, fermo restando che la detassazione viene accordata a richiesta di parte ed a condizione che l'interessato dimostri, allegando la prevista documentazione, l'osservanza delle normative sullo smaltimento dei rifiuti speciali tossici o nocivi:

ATTIVITA'	% di Riduzione
Lavanderie a secco tintorie non industriali	20%
Laboratori fotografici, eliografie	25%
Autoriparatori, elettrauto, distributori di carburante	35%
Gabinetti dentistici, radiologici e laboratori odontotecnici	10%
Laboratori di analisi	15%
Autoservizi, autolavaggi, autorimessaggi	10%
Allestimenti insegne	10%
Tipografie, stamperie, incisioni, vetrerie, serigrafie	20%

2. Per eventuali attività non considerate nel precedente comma si fa riferimento a criteri di analogia.

ART. 17  
CASI DI RIDUZIONE DELLE TARIFFE UNITARIE

1. La tariffa unitaria della tassa nei seguenti casi viene ridotta:

a – del 30% per abitazioni con unico occupante;

b – del 30 % per abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo a condizione che tale destinazione sia specificata nella denuncia originaria o di variazione indicando l'abitazione di residenza e l'abitazione principale e dichiarando espressamente di non volere cedere l'alloggio in locazione o in comodato, salvo accertamento del Comune di Gemmano;

c – del 30% per locali, diversi dalle abitazioni ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo ma ricorrente, risultante da licenza o autorizzazione rilasciata dai competenti organi per l'esercizio delle attività;

- d – del 30% nei confronti dell'utente che, versando nelle circostanze di cui alla lettera b), risieda o dimora, per più di sei mesi all'anno, in località fuori del territorio nazionale;
- e – del 30% nei confronti degli agricoltori occupanti la parte abitativa della costruzione rurale.

2. Le riduzioni di cui sopra saranno concesse a domanda degli interessati, debitamente documentate e previo accertamento dell'effettiva sussistenza di tutte le condizioni suddette, fatte salve le disposizioni di cui all'art. 66 commi 5 e 6 del D.Lgs. n. 507/1993.

#### ART. 18

### CASI DI RIDUZIONE PER CONFERIMENTO DI RIFIUTI DIFFERENZIATI AL CENTRO AMBIENTE

1. A coloro che conferiranno rifiuti differenziati al Centro Ambiente, sarà applicata una riduzione da calcolarsi sulla base della quantità annua depositata al 31 Dicembre di ciascun anno. Il rifiuto denominato differenziato sarà la sommatoria delle quantità di rifiuti conferiti distinti per tipologie moltiplicate per i seguenti coefficienti determinati in base alla tipologia dei rifiuti, all'utilizzo derivanti dal recupero, alla rilevanza sull'inquinamento ambientale prodotto da un eventuale scarico abusivo di rifiuti particolarmente tossici o nocivi:

TIPO DI RIFIUTO	COEFFICIENTE
- CARTA	1
- VETRO	0,7
- PLASTICA	1,5
- SCARTI DI GIARDINAGGIO	0,4
- INGOMBRANTI METALLICI	0,4
- INGOMBRANTI NON METALLICI	0,2
- INERTI	0,1
- ALLUMINIO	5
- PILE	1
- FARMACIE	1
- RUP/TF	0,5
- ACCUMULATORI AL PIOMBO	0,1
- STRACCI	1,2
- OLII VEGETALI	1
- OLII MINERALI	0,8
- FRIGORIFERI	0

2. La riduzione di cui al comma 1 verrà applicata, fino a concorrenza della stessa con l'ammontare totale dell'imposta annua da addebitarsi, sulla base dei conferimenti effettuati nell'anno precedente, determinata in base alle quantità di cui al seguente prospetto:

CONFERIMENTO	RIDUZIONE
Da 50 a 100 Kg.	€. 10,33
Da 101 a 200 Kg.	€. 15,49
Da 201 a 300 Kg.	€. 20,66
Da 301 a 400 Kg.	€. 25,82
Da 401 a 500 Kg.	€. 30,99
Oltre 500 Kg.	€. 36,15

ART 19  
AGEVOLAZIONI SPECIALI

1. In applicazione dell'art. 6 del D.Lgs. 15.11.1993 n. 507 sono stabilite le seguenti agevolazioni:

A – Esenzione totale per le scuole materne statali, per le scuole elementari statali (ai sensi del D.Lgs. n. 297 del 16.04.1994 artt. 107 e 159), nonché per le scuole medie statali;

b – Esenzione totale per i locali e le aree delle associazioni che perseguono finalità di alto rilievo sociale o storico-culturale, e per le quali il comune si assume interamente le spese di gestione;

D- Esenzione totale limitatamente alle abitazioni occupate da persone assistite in modo permanente dai comuni facenti parte del Comune di Gemmano, o in disagiate condizioni socio-economiche attestate dal Settore Sanità – Servizi Sociali

E – Esenzione totale per le abitazioni occupate da nuclei familiari composti da persone ultrasessantacinquenni, o con età inferiore purchè totalmente e permanentemente inabili al lavoro con invalidità non inferiore al 67%, che conducono direttamente tali abitazioni e con reddito complessivo non superiore a € 6.197,48 annui lordi per persona se in affitto ed a € 5.681,23 annui lordi per persona se in abitazioni di proprietà, escludendo dal calcolo di detti limiti:

- a) i redditi derivanti dalla proprietà della casa e relative pertinenze;
- b) i redditi derivanti da emolumenti percepiti per lavori socialmente utili,
- c) tutti i redditi esenti ai fini IRPEF;
- d) i redditi derivanti da emolumenti arretrati.

2. L'esenzione o la riduzione è concessa su domanda dell'interessato a partire dal bimestre solare successivo alla presentazione della domanda stessa ed a condizione che questi dimostri di averne diritto. Il Comune di Gemmano può, in qualsiasi tempo, eseguire gli opportuni accertamenti al fine di verificare l'effettiva sussistenza delle condizioni richieste per le esenzioni o le riduzioni. L'agevolazione, una volta concessa, compete anche per gli anni successivi senza bisogno di nuova domanda, fino a che persistano le condizioni richieste, Allorché vengano a cessare, la tassa decorrerà dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui sono venute meno le condizioni per l'agevolazione, su denuncia dell'interessato e/o verifica d'ufficio. In caso di accertamento d'ufficio per omissione della predetta denuncia, saranno applicate le sanzioni di cui all'art. 76 del D.Lgs. 507/1993.

3. Le agevolazioni di cui al presente articolo sono iscritte in Bilancio come autorizzazioni di spesa e la relativa copertura è assicurata da risorse diverse dai proventi della tassa relativa all'esercizio cui si riferisce l'iscrizione predetta.

ART. 20  
RIDUZIONI TARIFFARIE PER ATTIVITA' PRODUTTIVE, COMMERCIALI E DI SERVIZI

1. La tariffa unitaria è ridotta del 20% per le attività produttive, commerciali o di servizi che dimostrino di aver operato in maniera tale da determinare:

a – una sostanziale diminuzione del rifiuto conferito al pubblico servizio, documentato da spese annue non inferiore al 20% della tassa dovuta, per interventi comportanti una diminuzione del coefficiente di produttività in misura almeno pari al 25% di quello assegnato alla classe di appartenenza;

b- diminuzione in misura almeno pari al 25%, di quello assegnato alla classe di appartenenza, del volume specifico del rifiuto conferito.

2. La tariffa unitaria è ridotta del 10% per le attività produttive commerciali e di servizi che attraverso idonea documentazione dimostrino di aver sostenuto spese per interventi tecnico-organizzativi che agevolino lo smaltimento o il recupero da parte del gestore del servizio pubblico ovvero per le già citate attività che, conferendo a detto servizio pubblico rilevanti quantità di rifiuto, consentano di realizzare entrate derivanti dal recupero o riciclo dei rifiuti sotto forma di materie prime secondarie, previa attivazione di specifici servizi da parte del gestore del servizio di smaltimento.
3. Nell'ipotesi di contestuale soddisfacimento dei requisiti e delle condizioni di cui ai commi 1 e 2, la riduzione tariffaria assentita può essere aumentata, previa adeguata istruttoria sulla documentazione prodotta, fino ad un massimo del 50% dell'entità relativa tariffa unitaria.
4. L'agevolazione è concessa su motivata istanza dei titolari delle attività, corredata dalla prescritta documentazione, e sentito anche il parere dell'Ente gestore del servizio sull'effettivo vantaggio per il pubblico servizio.

#### ART. 21

#### DISCIPLINA DELLA TASSA GIORNALIERA DI SMALTIMENTO

1. Per i servizi relativi alla gestione dei rifiuti urbani interni e dei rifiuti speciali assimilati ai rifiuti urbani prodotti dagli utenti che occupano o detengono, con o senza autorizzazioni, temporaneamente locali od aree pubbliche, di uso pubblico o aree gravate da servitù di pubblico passaggio è istituita la tassa di smaltimento da applicare in base a tariffa giornaliera, ai sensi dell'art. 77 del D.Lgs. 15.11.1993 n. 507. E' temporaneo l'uso inferiore a 183 giorni di un anno solare anche se ricorrente.
2. La tariffa per metro quadrato di superficie occupata è determinata in base a quella, rapportata a giorni, della tassa annuale di smaltimento dei rifiuti urbani interni attribuita alla categoria contenente voci corrispondenti di uso maggiorata del 50%
3. L'obbligo della denuncia dell'uso temporaneo si intende assolto con il pagamento della tassa giornaliera, da effettuare contestualmente del canone di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche e con il medesimo modello di versamento in conto corrente postale di cui all'art.50 del D.Lgs. 15 Novembre 1993 n. 507. Per le occupazioni che non comportano il pagamento del COSAP la tassa di smaltimento può essere versata direttamente al competente ufficio del Comune di Gemmano, senza compilazione del suddetto modulo.
4. In casi di occupazione abusiva la tassa dovuta è recuperata unitamente alla sanzione, interessi ed accessori. Per l'accertamento, il contenzioso e le sanzioni si applicano le norme previste per la tassa annuale per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni, in quanto compatibili.

## CAPO III DENUNCE E ABBUONI

### ART. 22

#### DENUNCE DI OCCUPAZIONE O DETENZIONE, DI VARIAZIONE E DI CESSAZIONE

1. I soggetti indicati nell'art. 63b del D.Lgs. 507/93 sono tenuti a presentare entro il 20 Gennaio successivo all'inizio dell'occupazione o detenzione, denuncia unica dei locali ed aree tassabili siti nel territorio del Comune di Gemmano, nelle forme previste dall'art.70 del citato decreto legislativo.
  2. L'obbligazione tributaria decorre dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui ha avuto inizio l'utenza.
  3. La denuncia ha effetto anche per gli anni successivi, qualora le condizioni di tassabilità siano rimaste invariate. In caso contrario l'utente è tenuto a denunciare nelle medesime forme ed entro lo stesso termine ogni variazione relativa ai locali ed aree alla loro superficie e destinazione che comporti un maggior ammontare della tassa o ,comunque possano influire sull'applicazione e riscossione del tributo in relazione ai dati da indicare nella denuncia.
  4. In caso di cessazione dell'occupazione o detenzione dei locali ed aree nel corso dell'anno, va presentata apposita denuncia di cessazione che, debitamente accertata, dà diritto all'abbuono del tributo a decorrere dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui la denuncia stessa è stata presentata.
  5. In caso di mancata o ritardata denuncia di cessazione, l'obbligazione tributaria, non si protrae alle annualità successive:
    - a – quando l'utente che ha prodotto la ritardata denuncia di cessazione dimostri di non aver continuato l'occupazione delle aree o dei locali oltre alla data indicata.
    - b – in carenza di tale dimostrazione, alla data in cui sia sorta altra obbligazione tributaria, originando una oggettiva e documentata duplicazione della tassa, per denuncia dell'utente subentrato, o per azione di recupero d'ufficio.
- In ogni caso di errore materiale, va fatto riferimento alle disposizioni di cui all'art. 75 comma 3° del D.Lgs. n. 507/93.
6. Lo stesso effetto esplica la denuncia di variazione che comporti un minor ammontare della tassa: l'abbuono della tassa decorre dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui la variazione è stata presentata.

## **CAPO IV**

### **GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL TRIBUTO**

---

#### ART. 23

#### ACCERTAMENTO, RISCOSSIONE E CONTENZIOSO

1. L'accertamento e la riscossione della tassa avvengono in conformità con quanto previsto dall'art.71 e dall'art.72 del D.Lgs. 507/93.
2. La variazione dell'ammontare della tassa dovuta al cambio di categoria o della variazione della tariffa, non comporta l'obbligo per il Comune di Gemmano di notificare ai contribuenti avvisi di accertamento.
3. Il contenzioso è disciplinato dal D.Lgs. n. 546 del 31.12.1992 e successive modificazioni.
4. Vigè il nuovo rito a decorrere dal 01.04.1996 a seguito dell'insediamento degli speciali organi di giurisdizione tributaria (Commissioni Tributarie Provinciali e Regionali).

#### ART. 24

#### MEZZI DI CONTROLLO

1. Ai fini del controllo dei dati contenuti nelle denunce o acquisiti in sede di accertamento d'ufficio tramite la rilevazione della misura e destinazione delle superfici imponibili, il Comune di Gemmano può svolgere le attività a ciò necessarie esercitando i poteri previsti dall'art. 73 del D.Lgs. 507/93 ed applicando le sanzioni previste dall'art. 76, e sue modifiche ed integrazioni, del medesimo decreto legislativo.
2. Il potere di accesso esteso agli accertamenti ai fini istruttori sulle istanze di detassazione o riduzione delle tariffe delle superfici.

#### ART. 25

#### SANZIONI

1. Le sanzioni sono applicate nelle misure, nei termini e con le modalità stabilite dell'art. 76 del D.Lgs. 507/93, e successive modifiche ed integrazioni

#### ART. 26

#### ACCERTAMENTO CON ADESIONE

1. E' introdotto, in questo Comune, ai sensi del D.Lgs. 19 giugno 1997, n. 218, per la TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI l'istituto dell'accertamento con adesione del contribuente.
2. Competente alla definizione dell'accertamento con adesione del contribuente è il funzionario responsabile di cui all'art. 74 del D.Lgs. 15 Novembre 1993, n. 507 appositamente nominato con atto della Giunta Comunale.

ART. 27  
PROCEDIMENTO PER L'ACCERTAMENTO CON ADESIONE AD INIZIATIVA  
DELL'UFFICIO

1. Il responsabile dell'ufficio tributi, in presenza di situazioni che rendano opportuna l'instaurazione del contraddittorio con il contribuente, prima di dare corso alla notifica dell'accertamento invia al contribuente stesso, invito a comparire, nel quale sono indicati:
  - a) gli elementi identificativi dell'atto, della denuncia o della dichiarazione cui si riferisce l'accertamento suscettibile di adesione;
  - b) il termine, non superiore a 60 giorni, per la comparizione per definire eventualmente l'accertamento con adesione.
2. Trascorsi i termini di comparizione di cui al comma precedente, il responsabile del servizio disporrà, tempestivamente, la notificazione dell'atto di accertamento.
3. La mancata comparizione del contribuente nel giorno indicato nell'invito comporta rinuncia alla definizione dell'accertamento con adesione.

ART. 28  
PROCEDIMENTO PER L'ACCERTAMENTO CON ADESIONE AD INIZIATIVA DEL  
CONTRIBUENTE

1. Il contribuente, al quale sia stato notificato avviso di accertamento non preceduto dall'invito di cui all'art. 15, c.1, qualora riscontri nello stesso elementi che possono portare ad un ridimensionamento della pretesa del tributo, può formulare, anteriormente alla impugnazione dell'atto innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale, istanza di accertamento con adesione, in carta libera, indicando le generalità complete ed il proprio recapito telefonico.
2. L'impugnazione dell'avviso comporta rinuncia all'istanza di definizione.
3. Entro quindici giorni dalla ricezione dell'istanza, l'ufficio, anche telefonicamente, formula al contribuente l'invito a comparire.
4. All'atto del perfezionamento della definizione l'avviso di accertamento perde efficacia.

ART. 29  
PROCEDURA PER L'ACCERTAMENTO CON ADESIONE

1. La definizione dell'accertamento con adesione ha effetto per tutti i beni cui si riferisce ciascun atto, denuncia o dichiarazione che ha formato oggetto di imposizione. Il valore definito vincola l'ufficio ad ogni ulteriore effetto, limitatamente ai beni oggetto del verbale. Sono escluse adesioni parziali riguardanti singoli beni contenuti nello stesso atto o dichiarazione.

ART. 30  
ATTO DI ACCERTAMENTO CON ADESIONE

1. L'accertamento con adesione è redatto con atto scritto in duplice esemplare, sottoscritto dal contribuente e dal responsabile del servizio o da un suo delegato.
2. Nell'atto sono indicati, separatamente per ciascun bene, gli elementi e la motivazione su cui la definizione si fonda, nonché la liquidazione delle maggiori imposte, delle sanzioni e delle altre somme eventualmente dovute, anche in forma rateale.
3. La sanzione dovuta, da ricalcolare sull'ammontare della maggiore imposta, è ridotta a un quarto

ART. 31  
ADEMPIMENTI SUCCESSIVI

1. Il versamento delle somme dovute per effetto dell'accertamento con adesione è eseguito entro i venti giorni dalla redazione dell'atto di cui al precedente articolo 18 con le modalità di cui al precedente art.13.
2. Le somme dovute possono essere versate, a richiesta del contribuente, anche ratealmente, in un massimo di numero quattro rate trimestrali di pari importo. L'importo della prima rata è versato entro il termine indicato nel comma 1. Sull'importo delle rate successive sono dovuti gli interessi al saggio legale, calcolati dalla data di perfezionamento dell'atto di adesione.
3. Non è richiesta la prestazione di garanzia.
4. In caso di mancato versamento, anche di una sola rata, fermo restando l'ammontare dell'imposta concordata, il contribuente:
  - a) perderà il beneficio della riduzione della sanzione;
  - b) dovrà corrispondere gli interessi, calcolati sulla somma ancora dovuta, dalla data di scadenza della rata non versata.
5. Nell'ipotesi di cui al comma 4, il comune procederà alla riscossione nelle forme ordinarie previste dal D.Lgs. n. 507/1993.

ART. 32  
PERFEZIONAMENTO DELLA DEFINIZIONE

1. La definizione si perfeziona con il versamento di cui al precedente art. 31, comma 1, ovvero con il versamento rateale di cui al successivo comma 2.

ART. 33  
FUNZIONARIO RESPONSABILE

1. Al controllo dell'esatta e puntuale applicazione del tributo, secondo le disposizioni di legge e del presente regolamento, è preposto un funzionario designato dalla Giunta del Comune di Gemmano. A tale funzionario sono attribuiti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale della tassa previsti dall'art. 74 del D.Lgs. 507/93.

**CAPO V**  
**NORME TRANSITORIE E FINALI**

---

ART. 34  
RINVIO AD ALTRE DISPOSIZIONI

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento, si rimanda alle norme contenute nel capo III del D.Lvo. 507/93 e sue successive modifiche ed integrazioni, nonché alle speciali norme legislative vigenti in materia

ART. 35  
DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

1. Il presente regolamento entra in vigore dal 01.01.2003 ai sensi e per effetto dell'art. 27 comma 8 della Legge 28/12/2001, n. 448.